

CONTRIBUTO UNIFICATO

SENTENZA CIVILE

2240^{N°}

2240



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

sezione terza civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona
dei magistrati:

Depositata il

8 DIC. 2013

R.G. N° 2244/13

Cron. N° 3228

Rep. N° 2236

dott. Giuseppe Colonna Presidente
dott. Giovanni Pilati Consigliere
dott. Emilia Salvatore Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n 2244 del ruolo generale dell'anno 2013

promossa da

Ja.co Immobiliare srl in liquidazione, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso dall'avv. Avv Antonello Maria Giacobazzi de foro di Modena, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
ricorrente -

contro

Fallimento Ja.co Immobiliare srl in liquidazione,
in persona del curatore dr Pier Giorgio Cecchini,

R. SEZ. N°

R.G.I. N°

OGGETTO:

reclamo contro
sentenza dichiarativa di fallimento

u

elettivamente domiciliato in Bologna via Massarrenti n 52 nello studio dell'avv. Claudia Mandrioli, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Malagoli del foro di Modena, come da procura in calce alla memoria di costituzione;

resistente

Condominio Centurione Clodio, creditore istante rappresentato e difeso dall'Avv Daniela Folli, elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'avv. Roberto De Bonis Cristalli, come da procura in calce della comparsa di costituzione;

Creditore istante

in punto a: Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Modena n 123/2013 emessa in data 26-9-2013;

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi;

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Emilia Salvatore; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 25/10/2013 la società Ja.Co Immobiliare srl in liquidazione, in persona del liquidatore Fabrizio Federzoni, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Modena con la quale è stato dichiarato il fallimento della predetta società, a seguito di istanza di fallimento proposta dal Condominio Centurione Clodio, per un credito di € 33.356, 84 relativo al mancato pagamento di spese condominiali, in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Nella sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale dava atto che la domanda di concordato preventivo "in bianco", presentata dalla società, era stata dichiarata improcedibile, con decreto del 19-9-2013, per mancata presentazione da parte della società delle relazioni informative prescritte all'atto dell'ammissione della proposta; che sussistevano i requisiti di legge per procedere alla dichiarazione di fallimento della società, trattandosi di imprenditore commerciale; che risultavano superati i limiti dimensionali previsti dall'art 1 LF in relazione ai tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento; che lo stato di insolvenza della società risultava provato dalla documentazione prodotta dalla stessa società in sede

di ammissione alla procedura di concordato liquidatorio, ove si dava atto dell'attivo e del passivo sociale e della possibilità di procedere, all'esito della liquidazione, al soddisfacimento parziale dei creditori, in misura non superiore al 20-30 %.

Con il reclamo ex art 18 Lf Ja.co Immobiliare srl in liquidazione contesta, in primo luogo, la sussistenza dello stato di insolvenza, sostenendo che in realtà la società versava in una situazione di difficoltà temporanea e che, attraverso la liquidazione dell' attivo, sarebbe stata in grado di far fronte alla integrale estinzione delle passività e delle obbligazioni assunte; dall'altro rileva l'erroneità della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal Tribunale di Modena a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, per mancata presentazione delle relazioni informative, sostenendo che i termini per assolvere agli obblighi informativi da parte dell'imprenditore non erano utilmente decorsi, in quanto soggetti ai termini di sospensione feriale.

La reclamante concludeva chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, con il favore delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il creditore istante Condominio Centurione Clodio rilevando che il proprio credito era provato da un titolo esecutivo e non oggetto di contestazione; che nel merito il reclamo proposto risultava infondato e doveva essere respinto in quanto il patrimonio immobiliare facente capo alla società fallita era soggetto a procedure esecutive immobiliari e del tutto inidoneo a soddisfare in modo integrale le pretese dei creditori sociali; lo stato di decozione della società risulta provato dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa società, per cui il reclamo non poteva essere accolto.

Si costituiva inoltre in giudizio il fallimento Ja.co Immobiliare srl in persona del curatore rilevando, quanto alla dedotta insussistenza dello stato di insolvenza della società, che la situazione di indebitamento grave ed irreversibile della società e l'impossibilità di far fronte, all'esito della liquidazione dei beni, alle obbligazioni assunte era provato dalla documentazione prodotta dalla stessa società in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco.

Quanto al mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della società i relativi termini non

rivestono natura di termini processuali e non sono soggetti alla sospensione feriale e la relativa violazione importa l'improcedibilità della procedura concorsuale, per cui la decisione assunta dal Tribunale di Modena è corretta e merita conferma. Tanto premesso, ritiene il Collegio, che il reclamo proposto da Ja.Co Immobiliare srl in liquidazione debba essere respinto in quanto infondato. La reclamante contesta la decisione assunta dal Tribunale di Modena deducendo l'erroneità del provvedimento con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo per non avere l'imprenditore assolto agli obblighi informativi impostigli in sede di ammissione alla procedura sostenendo che si è in presenza di termini processuali, soggetti alla sospensione dei termini feriali, per cui le relazioni periodiche avrebbero potuto essere prodotte in epoca successiva al 15-9-2013.

La tesi è infondata.

A seguito della presentazione di ricorso per concordato preventivo cd "in bianco" si verifica l'apertura di un procedimento conservativo del patrimonio dell'imprenditore che si realizza con il blocco di azioni esecutive e cautelari da parte di terzi, in attesa della predisposizione del piano

concordatario e della relativa documentazione, per i quali il tribunale concede il termine di cui all'art 161 comma sesto LF, termine che può essere ulteriormente prorogato dal tribunale e che ha natura di termine processuale in quanto presuppone il compimento di attività che richiedono l'intervento di professionisti e di terzi per la redazione del piano, della proposta e della documentazione allegata.

Il mancato rispetto da parte della società del termine concesso dal tribunale per lo svolgimento di tali atti importa l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art 162 LF.

L'apertura della procedura non priva l'imprenditore della gestione sociale e consente allo stesso lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione (mentre per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Tribunale), ponendo nel contempo a suo carico l'obbligo di dare conto al tribunale ed ai creditori delle attività svolte in una fase così particolare della procedura, proprio per gli effetti conservativi che determina nel patrimonio del debitore e per l'impossibilità di qualsiasi intervento da parte dei creditori in questa fase.

L'imprenditore è tenuto a dare conto, mediante le relazioni informative periodiche al Tribunale della gestione sociale, così come stabilito in sede di ammissione della procedura e la violazione di tali obblighi informativi posti a carico dell'imprenditore importa l'improcedibilità della proposta di concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento, in presenza dei requisiti di legge.

L'attività di gestione sociale è attività propria dell'imprenditore ed ha natura sostanziale di attività finalizzata al compimento degli atti necessari per la prosecuzione dell'attività, per cui non riveste natura di attività processuale, non richiede l'intervento di professionisti e non può ritenersi sottoposta alla sospensione dei termini feriali, diversamente dalla richiesta di proroga del termine per la presentazione del piano e della relativa documentazione come correttamente dato atto del tribunale in sede di richiesta di proroga del termine per il deposito del piano e relativa documentazione.

E' pertanto corretta la decisione assunta dal Tribunale di Modena in relazione all'improcedibilità della proposta di concordato in quanto in sede di ammissione alla procedura era stato previsto il

deposito della prima relazione informativa mensile in data 10-7-2013 (dunque in ogni caso prima della sospensione feriale dei termini) e la società Ja.co Immobiliare srl non ha provveduto al deposito di alcuna relazione mensile nei mesi di luglio ed agosto 2013, venendo meno agli obblighi posti a suo carico di dare conto in tale fase della gestione sociale, per cui correttamente il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della proposta di concordato, ritenendo non seria e concreta la volontà dell'imprenditore di presentare una proposta ai creditori idonea a risolvere la crisi dell'impresa e soddisfare le pretese dei creditori.

Nel merito la reclamante contesta del tutto genericamente l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e lo stato di insolvenza della società.

In realtà la situazione di indebitamento della società fallita verso istituti di credito ed altri creditori e la sua impossibilità, già a partire dall'anno 2012, di proseguire l'attività in quanto priva di liquidità e di mezzi idonei, in possesso di beni immobili oggetto di procedure esecutive e tali da non consentire, all'esito della liquidazione dei beni se non il soddisfacimento parziale

dei creditori (in misura non superiore al 20-30%) è stata attestata e documentata dalla stessa reclamante in sede di concordato preventivo e risulta confermata dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di concordato, tale da legittimare la dichiarazione di fallimento della società in quanto conclamato uno stato di insolvenza grave ed irreversibile della società.

Per quanto detto il reclamo va respinto, con compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio, tenuto conto della natura e controvertibilità delle questioni trattate.

Sussistono i presupposti di legge per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13 dpr 115/2002 come modificato dalla legge n 228/2012.

PQM

Visto l'art 18 LF

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo come sopra proposto da Ja.co Immobiliare srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società, emessa dal Tribunale di Modena in data 26-9-2013 e conferma la sentenza impugnata.

Dichiara interamente compensate tra le parti le
spese processuali del presente giudizio.

Sussistono le condizioni di legge per porre a ca-
rico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a
titolo di contributo unificato ai sensi della leg-
ge n 228/2012;

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
della terza sezione civile il 13-12-2013

Il Presidente

Il Consigliere est

Enrico Salvatore

[Handwritten signature]

IL CASO.it

.. DIRETTORE GENERALE
Abbasu, Anna, Lupo
Anna Lupo
CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
11 18 DIC 2013
[Circular stamp]
[Handwritten signature]